

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino                 | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Avv. Giuseppe Spennacchio                     | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Prof. Avv. Andrea Pericu                      | Membro designato dal C.N.C.U.                                      |

nella seduta del 28 febbraio 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con il ricorso all'ABF, l'attore, consumatore, ha dedotto che:

- avendo aperto un conto corrente presso l'Intermediario, riscontrava di aver subito, in data 27 settembre 2011, *"un addebito fraudolento di 4.000 €"* sul suo conto corrente, a seguito dell'emissione dell'assegno n. 7148234060 da lui non eseguito in quanto il titolo era ancora in suo *"possesso nel carnet degli assegni"*;

- il giorno 3 ottobre 2011 sporgeva conseguentemente *"denuncia contro ignoti"* all'Autorità di P.S. e consegnava il carnet degli assegni contenente il titolo in oggetto *"in modo da poterli annullare e impedire ulteriori emissioni fraudolente"*;

c) il giorno 21 novembre 2011 inviava un sollecito, prima di formulare formale reclamo, per ottenere una risposta in merito all'ammancio *"del denaro prelevato"* dal suo conto e poi, il successivo 20 marzo 2012, inviava, sempre *"a mezzo raccomandata a.r. una lettera di reclamo"*, ricevendo risposta il giorno 17 aprile 2012 dall'intermediario, il quale dichiarava che la pratica era stata affidata alle *"competenti strutture d'indagine interna"*;

d) nel frattempo parte attrice avrebbe subito *"enormi disagi"*.

Il ricorrente ha, dunque, chiesto *"un risarcimento di 8.000 €, di cui 4.000 € è l'importo dei soldi prelevati in modo fraudolento"* dal conto corrente e *"4.000 € per danni morali e materiali"*.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha reso noto di aver provveduto ad attivare *"la procedura per il rimborso al ricorrente"* dell'importo dell'assegno *de quo*, *"con la valuta originaria e a rimborsare anche € 20,00 quale contributo alle spese sostenute per la presentazione del ricorso stesso"*, producendo le evidenze contabili a comprova di quanto asserito. L'intermediario ha chiesto, dunque, che il Collegio dichiari *"la cessazione della materia del contendere"*.

Il ricorrente, pur dopo aver *"valutato e apprezzato la controdeduzione (...) con relativo rimborso della quota"* sottrattagli, considerando *"i ritardi e i disservizi"* subiti, ha

comunicato alla Segreteria Tecnica la sua intenzione di “*voler procedere ad un’eventuale richiesta di danni*”.

## DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dall’intermediario resistente circa la cessazione della materia del contendere in quanto lo stesso intermediario avrebbe provveduto a riaccreditare l’importo indebitamente addebitato sul conto corrente del ricorrente. L’eccezione coglie parzialmente nel segno.

Il Collegio ritiene che sulla richiesta di corresponsione della somma indebitamente sottratta in forza dell’assegno fraudolentemente emesso, in base a quanto esposto in narrativa, può effettivamente considerarsi cessata la materia del contendere in quanto, dopo la proposizione del ricorso, tale somma è stata riaccreditata dall’intermediario in data 17 settembre 2012, con valuta 27 settembre 2011 e, dunque, con effetto *ex tunc*: la resistente ha depositato copia delle evidenze contabili delle operazioni di riaccredito. La presente controversia può ritenersi, tuttavia, tuttora connotata da un interesse ad agire giuridicamente rilevante, seppure solo con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno sotto il profilo contrattuale e/o extracontrattuale, posto che la vicenda dell’addebito non giustificato rileva ormai solo come fatto storico e non per i suoi effetti giuridici che sono stati cancellati.

Dal tenore letterale del ricorso, infatti, può facilmente desumersi che oggetto del medesimo è non solo il sollecito alla restituzione dell’importo *de quo*, ma anche la richiesta del risarcimento dei danni che dall’affermato ritardo di tale rimborso il ricorrente lamenta di aver subito. Occorre al riguardo, prima ancora di verificare la sussistenza delle perdite lamentate ed il nesso causale tra le stesse e la condotta imputata all’intermediario resistente, accertare la sussistenza della responsabilità invocata nel ricorso.

Ora, è pacifico tra le parti, essendo tale fatto sostanzialmente riconosciuto dall’intermediario resistente, come l’addebito sul conto corrente fosse stato operato in maniera non corretta dallo stesso intermediario il quale, per altro, avendo avuto evidenza della circostanza che l’originale dell’assegno *de quo* era ancora in possesso del ricorrente, avrebbe potuto e dovuto, senza particolari indagini e con tempistiche adeguatamente rapide, procedere al riaccredito della relativa somma. Chiarito che le doglianze del ricorrente appaiono fondate, va ora separatamente esaminato il profilo dell’esistenza di un danno risarcibile e del relativo *quantum debeatur*.

I disagi arrecati da una vicenda del tipo di quella in esame si possono atteggiare in modo assai differente in dipendenza delle circostanze concrete in cui si collocano, oltre che in riferimento alla situazione patrimoniale della vittima. Ciò premesso, e prima di esaminare nel merito tale profilo, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Il ricorrente riferisce di aver subito una serie di disagi in relazione a vicende che egli stesso colloca principalmente, sotto il profilo temporale, in un periodo compreso tra il settembre ed il novembre 2011: periodo durante il quale si sarebbe perfezionata un’operazione di acquisto di un’abitazione, resa più difficoltosa e comunque ritardata per effetto della mancata disponibilità dell’importo di €. 4.000,00 sottrattogli. Innanzitutto, anche ai fini della valutazione della tempistica più o meno eccessivamente dilatata con cui l’intermediario ha gestito la pratica in questione, si consideri che il ricorrente ha allegato di aver inviato una prima richiesta formale all’intermediario in data 21 novembre 2011, senza tuttavia depositare tale documento; dalla documentazione disponibile non risulta alcuna comunicazione trasmessa all’intermediario prima del reclamo inviato in data 20 marzo 2012.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente ha, poi, affermato l'esistenza di trattative con altro intermediario, volte alla richiesta di un mutuo per l'acquisto della suddetta abitazione, che non sarebbero andate a buon fine a causa della mancata disponibilità del predetto importo: circostanza che avrebbe altresì comportato, quale conseguenza ultima del ritardo nella stipula del rogito, la necessità di sostenere ulteriori spese a titolo di canoni di locazione relativi all'abitazione in cui precedentemente il ricorrente abitava. Tuttavia, anche in questo caso, nessuna documentazione è stata fornita a supporto di tale allegazione.

In relazione, dunque, ai danni di natura patrimoniale ravvisati nei maggiori costi sopportati in relazione alla ritardata stipula del rogito per l'acquisto dell'abitazione, deve concludersi che non può dirsi raggiunta la prova della loro effettiva consistenza e, ancor prima, quella della loro effettiva ricorrenza; aspetto, quest'ultimo, che comporta, da parte di questo Collegio, l'impossibilità di addivenire ad una loro liquidazione seppure determinata in via equitativa. Analoga conclusione deve trarsi in merito all'istanza risarcitoria relativa ai danni di carattere non patrimoniale, risultando totalmente sfornita di qualsiasi riscontro probatorio, anche solo presuntivo.

Infine il Collegio osserva che l'avvenuto riaccredito della somma con valuta del giorno stesso dell'indebito prelievo elimina la voce di danno costituita dal mancato godimento dei proventi della normale fruttuosità del denaro nel periodo intercorso tra l'addebito ed il riaccredito. In conclusione il Collegio osserva che, pur potendosi ipotizzare una responsabilità di tipo contrattuale in capo all'intermediario, difetta la prova dell'esistenza di un danno risarcibile.

Nei termini appena evidenziati questo Collegio ritiene, quindi, di non dover accogliere le istanze risarcitorie del ricorrente.

### **PQM**

**Il Collegio preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario dichiara la cessazione parziale della materia del contendere; non accoglie la parte residua del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO